TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 14 settembre 2022

Riunione del giorno 07 settembre 2022

91.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig.ra Della Croce Franca** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD PALLAVOLO NETTUNO
- **S.S. ASD PALLAVOLO NETTUNO** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato – Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Sig.ra Della Croce Franca n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno, *la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa della Guida Pratica vigente delle Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2021/22 per aver proceduto al rinnovo del tesseramento dell'atleta, Lorenzo Brignone, con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2021/22 in assenza della certificazione medica attestante la idoneità fisica dell'anzidetto atleta allo svolgimento dell'attività sportiva prescritta dal regolamento federale per il tesseramento così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento, così come da atto della conclusione delle indagini del 10 maggio 2022 ritualmente notificato;*

A.S.D. Pallavolo Nettuno, in persona del Presidente pro-tempore, *la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 76 Reg.*

Giur. e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa della Guida Pratica vigente delle Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2021/22 per aver proceduto al tesseramento on line dell'atleta, Lorenzo Brignone, con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno per la stagione sportiva 2021/22 in assenza della certificazione medica attestante la idoneità fisica dell'anzidetto atleta allo svolgimento dell'attività sportiva prescritta dal regolamento federale per il tesseramento così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento, così come da atto della conclusione delle indagini del 10 maggio 2022 ritualmente notificato.

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava gli incolpati per l'udienza del 7 settembre 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza compariva per la Procura l'Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre a carico del Presidente e multa di € 300,00 a carico del sodalizio.

Nessuno compariva per gli incolpati.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dal provvedimento di revoca del tesseramento dell'atleta Lorenzo Brignone dalla società ASD Pallavolo Nettuno, adottato in data 31.03.2022 dal competente Ufficio Tesseramento e contestualmente trasmesso alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa. La revoca del tesseramento veniva disposta a seguito di denuncia dell'atleta stesso, il quale riferiva di essere sato tesserato per la stagione 2021/22 nonostante fosse privo del certificato di idoneità medica all'attività agonistica.

Ricevuti gli atti, la Procura inoltrava al sodalizio la richiesta di trasmissione del certificato medico, peraltro già sollecitata dall'Ufficio tesseramento, che però rimaneva anch'essa disattesa.

Con mail del 12 maggio 2022, ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, il Presidente del sodalizio chiedeva di essere ascoltato di persona per dare la propria versione dei fatti in merito alla situazione dell'atleta Brignone ed in effetti, in data 31 maggio 2022, la sig.ra Della Croce compariva dinanzi al Sost. Proc. Avv. E. Spighetti e dichiarava inter alia di aver eseguito il tesseramento "*benchè in assenza del certificato medico al solo fine di recuperare le somme dovute a titolo di quote associative dell'anno precedente*"

Ritenendo ampiamente provati i fatti ed evidente la responsabilità degli incolpati, la Procura formalizzava il deferimento di entrambi dinanzi questo Tribunale.

* * * * * * * * * * * *

Alla luce degli elementi acquisiti agli atti del procedimento, ritiene il Tribunale che non sussistano dubbi di sorta sulla sussistenza dell'illecito contestato e dunque sulla responsabilità degli incolpati.

Risulta infatti per tabulas – e comunque esplicitamente ammesso dal legale rapp.te del sodalizio incolpato nelle dichiarazioni spontanee rese alla Procura – che il tesseramento on line dell'atleta Lorenzo Brignone per la stagione 2021/2022 sia stato effettuato nonostante la mancata preventiva e necessaria acquisizione del certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività agonistica.

Le motivazioni addotte dal dirigente incolpato a giustificazione dell'illecito – e cioè l'asserita necessità di dover recuperare le quote associative della precedente stagione – risultano a dir poco ultronee, indicative della piena consapevolezza di violare la norma e certamente non idonee a scriminare la condotta contestata.

Del pari a nulla rileva che l'atleta abbia poi effettivamente preso parte a gare ufficiali e non o che il sodalizio fosse o meno iscritto ad alcun campionato regionale, atteso che l'illecito deve ritenersi conclamato nel momento stesso in cui il dirigente, nell'eseguire il tesseramento on line, garantisce falsamente alla Federazione di aver acquisito e di custodire presso di sé la necessaria certificazione di idoneità fisica dell'atleta che intende tesserare.

Alla responsabilità del dirigente consegue ex art. 76 R.G. quella del sodalizio.

Per tutte le ragioni che precedono, ritenuta sussistente la responsabilità degli incolpati per i fatti loro ascritti, il Tribunale delibera di irrogare le sanzioni di cui al dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico della sig.ra Franca Della Croce, n.q. di Presidente p.t, del sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);

- a carico del sodalizio A.S.D. Pallavolo Nettuno la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Così deciso in Roma il 7 Settembre 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 settembre 2022